

Le nuove Tabelle INAIL

Come si calcola il danno differenziale per eventi lesivi indennizzati in misura compresa tra i sei e i quindici punti percentuali?

scheda a cura di Nicoletta Lazzarini

-Legalilavoro Milano-

GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI CHE NON CONSENTONO IL RICONOSCIMENTO DI UNA RENDITA PRESSO L'INAIL

Approfondiamo quei casi che non vedono costituita alcuna rendita INAIL, ovvero gli infortuni o malattie professionali che determinano un danno biologico indennizzato tra il 6% (soglia al di sotto della quale non opera alcun indennizzo, ma esiste la sola possibilità di chiedere al datore di lavoro un risarcimento del danno subito) e il 15%.

LE NUOVE TABELLE INAIL

In quest'ambito, rispetto al quale opera la sola possibilità di ricevere un indennizzo in capitale, le nuove tabelle Inail (pubblicate con il decreto ministeriale del 22 aprile 2019 n. 4) riconoscono finalmente un aumento del 40% degli indennizzi erogati dall'Istituto a fronte di qualsiasi evento lesivo subito sul luogo di lavoro, a prescindere dalla sussistenza o meno di una responsabilità datoriale.

Ulteriore significativa novità è il superamento della differenza di genere. Prima del 1° gennaio 2019 le donne infatti, a parità di età e di percentuale di danno riconosciuta da Inail, ricevevano importi sensibilmente più bassi; di contro le nuove tabelle prevedono ora un criterio di liquidazione unico, uniformando gli importi erogati e adeguandosi così a quanto già suggerito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

A QUALI EVENTI SI APPLICANO LE NUOVE TABELLE INAIL

Tali nuovi criteri trovano applicazione solo per gli eventi infortunistici e le malattie professionali verificatisi o denunciati a partire dal 1° gennaio 2019, comprese quindi le richieste di aggravamento presentate dall'anno 2019.

Va evidenziato che, in caso di unificazione dei postumi (ovvero, quando la valutazione medico legale porta a identificare un'unica percentuale di indennizzo a fronte di più eventi lesivi), si dovrà fare riferimento alle nuove tabelle solo qualora la data dell'ultimo evento lesivo sia successiva al 1° gennaio 2019.

... E PER GLI EVENTI PREGRESSI?

Sotto un profilo più tecnico, si porranno invece questioni per gli eventi pregressi, già indennizzati da Inail: nella fattispecie si utilizzerà il valore capitale previsto dalla nuova tabella, detraendo quanto già corrisposto dall'Istituto sulla base delle tabelle previgenti.

IL CALCOLO DEL "DANNO DIFFERENZIALE"

Per chi, come noi di Legalilavoro, si occupa da tempo di assistere le vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali, è una buona notizia dar conto di questo passo avanti, che impatterà anche sul calcolo del danno differenziale, ovvero sul

“delta in più” che sarà dovuto da parte del datore di lavoro inadempiente agli obblighi di tutela della salute e sicurezza.

Infatti, i lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, o che abbiano contratto una malattia professionale a causa dell’omissione delle misure di sicurezza previste dalla legge, non hanno diritto al mero indennizzo Inail: va in tal caso determinato il danno civilistico (sulla base delle tabelle pubblicate dal Tribunale di Milano), nella sua componente permanente e in quella temporanea; danno che può anche essere personalizzato, qualora ricorrano peculiari sofferenze o patimenti.

Dal solo danno biologico permanente (come sopra determinato) andrà poi sottratto quanto già indennizzato da Inail. La differenza costituisce il danno differenziale: tale posta risarcitoria, unitamente al residuo danno nelle sue componenti temporanea e/o personalizzata, potrà quindi essere integralmente richiesta al datore di lavoro.

Buona notizia, sì, l’incremento degli indennizzi in capitale, ma ricordiamo anche che le nuove tabelle restano l’unica misura sopravvissuta all’intervento del c.d. “Decreto crescita” (decreto legge 30 aprile 2019 n. 34), che ha cancellato la discutibile riforma in tema di risarcimento del danno differenziale, attuata con la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145).

IL RISARCIMENTO DEGLI EVENTI LESIVI NEL PERIODO TRANSITORIO

Residua, purtroppo, il problema di come saranno risarciti gli eventi lesivi verificatisi nel periodo transitorio, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore del “Decreto crescita”), che rischiano di essere risarciti sulla base dei pregressi deteriori parametri, ormai abrogati: e noi di Legalilavoro siamo già preparati a sollevare questioni di legittimità costituzionale su tali aspetti.